



**News per i Clienti dello
studio**

**N. 11
Del 7 marzo 2024**

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

Il Decreto-legge 19/2024 apporta importanti cambiamenti relativamente all'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**).

Il “nuovo” articolo 27, come sostituito dal DL, introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e a decorrere dal **1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti**.

Nel comma 1 si indica che “a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- a. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- c. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- d. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Il comma 3 ricorda che **la patente “è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti** e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), **con una dotazione pari o superiore a quindici crediti”**.

Dunque, **con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili**.

Il comma 4 ricorda poi che la patente “subisce le **decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti** definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

- a. accertamento delle violazioni di cui all’ Allegato I (**fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’Attività**): **dieci crediti**;
- b. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’ Allegato XI (**elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori**): **sette crediti**;
- c. provvedimenti sanzionatori di cui all’ articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: **cinque crediti**;
- d. **riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata**:
 1. la morte: **venti crediti**;
 2. un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: **quindici crediti**;
 3. un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: **dieci crediti**.

E “nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro **può “sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi”**”. Ed è l’ispettorato nazionale del lavoro che “definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione”.

Il comma 7 ricorda che **i crediti decurtati “possono essere reintegrati a seguito della frequenza**, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, **dei corsi** di cui articolo 37, comma 7. **Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti**, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. **I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici**. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, **la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti** di cui ai commi 4 e 5. **Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30”** (Modelli di organizzazione e di gestione).

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo “**le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA** di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.

L’obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del “possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, **si estende anche nei casi di subappalto**.”

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali Saluti